



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631



mailbox: cru@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Attività di Rappresentativa

a) Convocazione Rappresentativa Allievi Regionale (anno 1994-1995)

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Allievi, stagione sportiva 2010/2011, il C.R. Umbria, partecipa al **TORNEO Bastia Cup**, che si svolge a OSPEDALICCHIO, nei giorni **8-16 Maggio e 3 Giugno 2010**, pertanto il Tecnico preposto, Sig. Massimo Garofanini, convoca per la prima giornata in programma **SABATO 08/05/2010, alle ore 19.00**, presso lo Stadio Comunale di Ospedalichio, i sotto elencati calciatori:

A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO	PERNA ALESSIO, SANTANTONIODAVIDE.
A.S.D. GROUP CASTELLO	ALLEGRIA SIMONE, BRACCALENTI NICOLA, CEPPODOMO GIACOMO.
S.C. MONTEMALBELLERA	RINAUDO MARCO, TUTARINI MARCO.
A.S.D. NESTOR	AGOUMI KARIM, BENDONI FRANCESCO, MATTELLI RICCARDO, SACCARELLI FABIO.
U.S.D. PIEVESE	MONTAGNOLO GIACOMO.
A.S.D. PONTEVALLECEPPI	TIFI FRANCESCO.
A.S.D. PONTEVECCHIO	AQUILI JACOPO, MORBIDINI GIACOMO.

A.S.D. S.BIAGIO PROMANO TRESTINA SANTINI ALESSANDRO.
A.S.D. SANFATUCCHIO CALCIO POLPETTA MANUEL.
A.S.D. SAN SISTO CALCAGNI RICCARDO.

Gli interessati dovranno presentarsi con la massima puntualità e muniti di una COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO E DOCUMENTO D'IDENTITA'.

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. LUCIANO ANGELUCCI
SELEZIONATORE	SIG. MASSIMO GAROFANINI
COLLABORATORE	SIG. RENATO NAPOLI
PREPARATORE PORTIERI	SIG. ANDREA LUPORINI
MEDICO	DR. MARCELLO SALIBRA
MASSAGGIATORE	SIG. ELIA BASSINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata a MASSIMO GAROFANINI cell. 3487316186 Documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069631.

b) Convocazione Rappresentativa Allievi Regionale (anno 1994-1995)

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Allievi, stagione sportiva 2010/2011, il C.R. Umbria partecipa al TORNEO COPPA UMBRA "IV° TROFEO AVIS" che si svolge in loc. Corvia di Foligno, nei giorni **5-9-14 e 24 Maggio 2010**, pertanto il Tecnico preposto, Sig. Massimo Garofanini, convoca per la seconda giornata in programma **DOMENICA 09/05/2010, alle ore 17.45**, presso lo Stadio Comunale loc. Corvia di Foligno, i sotto elencati calciatori:

A.S.D. BASTARDO	TORDI ANDREA
A.S.D. CANNARA	ANGELETTI FRANCESCO
CIRC.ORATORIO S.G.BOSCO	LUPETTI PAOLO
A.S.D. FOOTBALL CLUB AMELIA	SUCCHIARELLI MICHELE.
A.S.D. GIOVANILI CAMPITELLO	CARLINO RICCARDO, FELICIANI LORENZO, VALLERIANI ALESSIO, VIALI MICHELE.

C.S.D. GIOVANILI TODI	INNOCENTI GIANMARCO
A.S.D. NARNESE	BARBINI NICOLAS, NEGRO ALESSANDRO.
A.S.D. NOCERA UMBRA	ASCANI ANDREA.
POL. NUOVA FULGINIUM	SPERA DOMENICO.
A.S.D. ORVIETANA	DI MAIO ELIA.
A.S.D. G.A. SGL CARBON CALCIO	BAIOCCO ANDREA, PANFILI LEONARDO.
A.S.D. VIRTUS FOLIGNO	GALLI NICOLA
A.S.D. VOLUNTAS C. SPOLETO	SETTIMI FEDERICO

Gli interessati dovranno presentarsi con la massima puntualità e muniti di una COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO E DOCUMENTO D'IDENTITÀ.

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG. LUCIANO ANGELUCCI
SELEZIONATORE	SIG. MASSIMO GAROFANINI
COLLABORATORE	SIG. RENATO NAPOLI
PREPARATORE PORTIERI	SIG. ANDREA LUPORINI
MEDICO	DR. MARCELLO SALIBRA
MASSAGGIATORE	SIG. ELIA BASSINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata a MASSIMO GAROFANINI cell. 3487316186 Documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069631.

2. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

2.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, nella **seduta del 07/05/2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/ 5/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

PASSERI FRANCESCO (VENTINELLA)
Perchè colpiva con un pugno alla nuca l'avversario.

2.2. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dall'Avv. Paolo Cutini, Componenti, nella sua **riunione del 06 MAGGIO 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

- 1) Sig. GIORDANO RENZI, Presidente della A.S.D. Profiamma;
- 2) Sig. ENRICO BOCCI, Dirigente della A.S.D. Profiamma;
- 3) A.S.D. Profiamma;

per rispondere:

“- il primo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. e al disposto dell’art. 8 n. 1 del CGS anche in relazione all’art. 39 n. 2 delle NOIF per i comportamenti di cui alla parte motiva;

- il Sig. Bocci Enrico della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 2 dello Statuto Federale per aver posto in essere i comportamenti di cui alla parte motiva;

- la società, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., in conseguenza del comportamento ascritto al proprio presidente e dirigente”.

FATTO

Con provvedimento datato 19/01/2010, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Giorgio Ricciardi ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.

All’udienza di trattazione del 22/04/2010 era presente l’Avv. Marco Mattioli in rappresentanza della Procura Federale della FIGC.

Erano altresì presenti gli incolpati, assistiti dagli Avv.ti Andrea Corradini e Stefano Mingarelli, i quali hanno altresì depositato memoria difensiva.

Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, ascoltati gli incolpati e i loro difensori ed esaminati gli atti, la Commissione ritiene quanto segue.

Per quanto concerne l’addebito a carico del Presidente della ASD Profiamma, Sig. Giordano Renzi, relativo alle presunte irregolarità amministrative attinenti alle firme sui moduli di tesseramento, non si rinvencono in atti elementi probatori univoci tali da far ritenere la fondatezza dell’addebito mosso all’incolpato. La Commissione ritiene pertanto che il Renzi debba andare prosciolto dagli addebiti a lui ascritti.

Sotto tale profilo, le dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale non possono infatti assumere efficacia decisiva, in quanto soltanto una perizia grafica – strumento istruttorio non previsto dall'ordinamento sportivo - potrebbe definitivamente attestare l'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte sui moduli di tesseramento e attribuite ai calciatori.

Va peraltro evidenziato che la stessa Sig.ra Maddalena Romano, madre del calciatore Domenico Pezzella, ha sostanzialmente riconosciuto di aver firmato un documento, che – stando anche ad un esame sommario dello stesso – risulterebbe essere proprio il modulo di tesseramento del figlio; tale circostanza assume rilievo dirimente, ove si consideri che la Sig.ra Romano è colei che esercita la potestà genitoriale sul minore Domenico Pezzella e che quindi la riconducibilità della firma sul modulo di tesseramento alla predetta prevale su ogni altra considerazione.

Per quanto concerne, invece, la posizione del Sig. Enrico Bocci, negli atti di indagine raccolti dalla Procura Federale si rinvencono dichiarazioni in merito a comportamenti aggressivi, a volte minacciosi e comunque contrari ai principi che ispirano il gioco del calcio, soprattutto a livello giovanile, che per la loro sostanziale concordanza ed univocità consentono di ritenere fondato l'addebito nei confronti del Bocci stesso.

Va al riguardo considerato quanto riferito dalla Sig.ra Maddalena Romano: nell'esposto del 15/7/2009, in primo luogo, ella descrive le circostanze poco chiare nelle quali la stessa – analfabeta - sarebbe stata indotta a sottoscrivere il predetto modulo di tesseramento del figlio e, in secondo luogo, riferisce che il Sig. Enrico Bocci le disse che se Domenico *“voleva veramente andarsene (dall'ASD Profiamma n.d.r.) era lui la persona da interpellare e che chiunque lo volesse doveva “sborsare” 15.000,00 €* e che, di fronte alla manifestazione di volontà di trasferire il figlio in altra società di calcio, il Sig. Bocci minacciò la Sig.ra Romano di denunciarla.

Nel corso dell'audizione del 27/7/2009, inoltre, la stessa Romano aggiunge con riferimento al Sig. Bocci: *“...tantissime volte ha provato a provocarmi con molestie, e ricattarmi con la scusa di sistemare calcisticamente mio figlio”*.

Vanno poi evidenziate le dichiarazioni rese al Funzionario della Procura Federale dai seguenti soggetti:

Sig. Malockaj Markelsi (*“...il Bocci quando ha saputo che ero intenzionato ad andare via dalla società, in un modo molto arrogante e volgare ha detto di riferire a mio padre, che mio fratello Kristian di anni 12 (esordiente nell'ASD-Profiamma) non doveva più andare a giocare nella suddetta società”*);

Sig.ra Maria Isabel Moppy Borja (*“Il Bocci, quando ha saputo che mio figlio era intenzionato a cambiare squadra, è venuto a casa nei primi di giugno u.s. per parlarmi di Luis. E con atteggiamenti non etici e sportivi ha detto che io non dovevo firmare nessun documento di trasferimento per altre società, perché mio figlio doveva rimanere nell'ASD Profiamma”*);

Sig. Jeton Seferi (*“Il Sig. Bocci Enrico Dirigente della mia società mi ha offeso sempre in modo nettamente razziale con parole volgari (Albanesi di..., marocchini..., testa di merda, ecc.) e altre minacce e volgarità di razzismo...”*);

Sig. Sami Dagdagui (*“stai attento che stai facendo un gioco pericoloso”*).

Le predette dichiarazioni testimoniali, come detto, sono connotate da sostanziale concordanza nel descrivere i comportamenti tenuti dal Sig. Bocci e descrivono episodi specifici piuttosto gravi, la cui sussistenza configura la violazione dei principi fondamentali dettati dall'art. 1, 1° comma del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 2 dello Statuto della FIGC.

La Commissione ritiene dunque equo applicare al Sig. Enrico Bocci la sanzione dell'inibizione di mesi sei.

Dal comportamento addebitato al Dirigente Sig. Bocci discende la responsabilità oggettiva della ASD Profiamma, che si ritiene equo sanzionare con l'ammenda di Euro 500,00.

Le istanze istruttorie formulate dagli incolpati vanno rigettate, in quanto in parte inammissibili e nel resto ininfluenti ai fini della decisione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare:

- proscioglie il Sig. GIORDANO RENZI dagli addebiti contestati;
- applica al Sig. ENRICO BOCCI le sanzioni dell'inibizione di mesi sei;
- applica alla A.S.D. Profiamma la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Presidente Avv. Francesco Temperini
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Paolo Cutini

2.3. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Paolo Cutini, dall'Avv. Andrea Castellini, dal Dott. Domenico Oristanio, dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Luigi Leucci, nella sua **riunione del 06 MAGGIO 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. SAN VENANZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO - GUARDEA DISPUTATA IL 11.04.2010 A SAN VENANZO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER L'AMMENDA DI €.350,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di annullamento o riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Nel corso dell'audizione, l'arbitro ha confermato le circostanze descritte nel referto, escludendo di aver tenuto un qualche comportamento irriverente nei confronti del pubblico come invece lamentato in sede di reclamo da parte della società San Venanzo, la quale, ha tenuto a precisare che in sei anni non aveva mai subito sanzioni del genere, ed aveva subito la precedente sanzione quindici giorni prima della gara, proprio in occasione di una'altra partita diretta dal medesimo arbitro.

Sempre nel corso dell' audizione, l'arbitro ha peraltro confermato che il comportamento tenuto dal pubblico non è proseguito dopo la chiusura della gara, avendo potuto abbandonare in tutta tranquillità l'impianto di gioco. Le circostanze di cui sopra inducono questa Commissione a ritenere equo ridurre la sanzione nella misura di €300,00, considerata la recidiva.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Venanzo e **riduce ad €300,001'**ammenda a carico della società.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. MONTECASTELLO DI VIBIO** IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLO DI VIBIO – PAPIANO DISPUTATA IL 11.04.2010 A MONTECASTELLO DI VIBIO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 116 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

**PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PALOMBI IOSELITO FINO AL 30.06.2011;
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MOCCI ANDREA PER CINQUE GARE.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzioni delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara e il rappresentante della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento assunto nei suoi confronti dal dirigente Palombi e dal calciatore Mocci durante ed al termine della gara.

Con riferimento al dirigente, l'arbitro ha peraltro precisato che le spallate cui fa cenno nel referto non lo hanno colpito direttamente in quanto, in realtà, hanno attinto esclusivamente le persone che si trovavano intorno all'arbitro stesso, le quali a loro volta, a seguito delle spallate subite, colpivano il direttore di gara.

In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene di ridurre fino al 30.10.2010 la sanzione dell'inibizione a carico del Palombi Ioselito in quanto, costui è punibile esclusivamente per il tentativo di aver colpito l'arbitro.

La Commissione ritiene altresì equo ridurre a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Mocci Andrea, considerato che il comportamento da costui posto in essere non è tale da integrare gli estremi della minaccia in senso proprio quanto piuttosto un comportamento smodatamente offensivo ed irrispettoso.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Montecastello Vibio e **riduce la squalifica** al calciatore Mocci Andrea **a quattro giornate** effettive di gara, nonché **l'inibizione** al dirigente Palombi Ioselito **fino al 30.10.2010.**

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

TERZA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. UNITED PIERANTONIO** IN RIFERIMENTO ALLA GARA RESINA – UNITED PIERANTONIO DISPUTATA IL 18.04.2010 A TAVERNACCE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA AL CALCIATORE ERCOLANI CHRISTIAN PER CINQUE GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara ed all'esito dei chiarimenti resi nel corso dell'audizione del direttore di gara è emersa la conferma dei comportamenti contestati al Sig. Christian Ercolani.

Tuttavia, ritenuto che non vi è stato alcun contatto o comportamento seriamente minaccioso nei confronti dell'arbitro, appare equo contenere la sanzione della squalifica in quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. United Pierantonio e **riduce la squalifica** al calciatore Ercolani Christian **a quattro giornate effettive di gara.**

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

ALLIEVI PROVINCIALE
(Delegazione Distrettuale di Città di Castello)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. CERBARA** IN RIFERIMENTO ALLA GARA LAMA - CERBARA DISPUTATA IL 11.04.2010 A LAMA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DATATO 14.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PECORARI ROMANO FINO AL 15.05.2010;
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPRIANI GIOELE FINO AL 15.10.2010;
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PECORARI MIRCO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di riduzioni delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro della gara.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara nell'odierna audizione dinanzi a questa Commissione ha confermato integralmente l'atteggiamento tenuto nei propri confronti sia dal dirigente Pecorari Romano sia dai calciatori Capriani Gioele e Pecorari Mirco.

Tuttavia a parere di questa Commissione il comportamento tenuto dal calciatore Pecorari Mirco può essere sanzionato con la squalifica ridotta a tre giornate di gara in considerazione della usualità delle frasi pronunciate. Si confermano invece in toto, le sanzioni inflitte dal G.S. ai tesserati Pecorari Romano e Capriani Gioele.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Cerbara, **riduce la squalifica** al calciatore Pecorari Mirco **a tre giornate** effettive di gara. **Conferma nel resto** l'impugnata decisione del G.S.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Presidente Avv. Francesco Temperini
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Paolo Cutini
Dott. Domenico Oristanio
Rag. Riccardo Toccaceli

2.4. Variazioni

a) MODIFICHE PROGRAMMA GARE DEL 09/05/2010

PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA

1) GARA NUOVA ALBA - TRASIMENO (GIRONE "B")

Seguito accordi intercorsi tra le Società, si dispone che la gara in oggetto venga disputata lo stesso giorno, con inizio alle **ore 18.00**, presso lo **Stadio Comunale (sint.) "La Renaccia" loc. Pretola di Perugia**.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE FEMMINILE

4. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

4.1. RECUPERI GARE DELL' 11/04/2010

1) GARA MONTEMALBE ELLERA - DREAM TEAM TRASIMENO

Seguito accordi intercorsi tra le Società, si dispone che la gara in oggetto, non disputata per l'impraticabilità del campo di gioco, venga recuperata **MERCOLEDI' 12/05/2010**, con inizio alle **ore 21.00**, presso l'**antistadio Comunale loc. Ellera di Corciano**.

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 07 MAGGIO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)